SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 955-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE VERNASCHI)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti finanziari
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio, ha presentato al Senato, fin dal 16 giugno 1980, un disegno di legge per assicurare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi un finanziamento per complessive lire 4.823.507.000, di cui lire 2.323.507.000 a ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978 e lire 2.500.000.000 come fondo di dotazione per le ordinarie esigenze di tesoreria da rimborsarsi, quest'ultima somma, in dieci annualità da parte dell'Ente medesimo.

La proposta del Governo ha una sua *ratio*. L'Ente, attraverso cinque opifici, lavora quasi esclusivamente per lo Stato. Il disavanzo sarebbe dovuto, in prevalenza, al ritardo con il quale lo Stato provvede al pagamento delle forniture, costringendo così l'Ente a ricorrere al credito ordinario a tassi bancari elevati. Una volta ripianato il disavanzo e concesso un fondo di dotazione consistente per le normali esigenze di tesoreria, gli opifici dovrebbero ritornare in pareggio. Va però ricordato che lo Stato intervenne già due volte, in passato, con le stesse finalità.

L'esame approfondito della Commissione, svolto anche attraverso incontri informali con il commissario dell'Ente e con le rappresentanze sindacali, ha messo in evidenza una realtà un poco più complessa che ha portato a modificare sostanzialmente il disegno di legge nelle linee direttrici, pur lasciando invariata la misura dell'intervento finanziario.

Innanzitutto, è necessario ricordare che l'Ente di lavoro per i ciechi è stato istituito (nel 1934, con decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935 n. 961), allo scopo di assicurare, attraverso un lavoro remunerato, la piena integrazione nella società dei non vedenti. È di tutta evidenza che tale istituzione aveva allora un particolare significato, in assenza di qualsiasi legge a favore delle categorie « protette ». Oggi, si tratta di accertare, da parte del Governo e dello stesso Parlamento, se l'Ente abbia ancora una sua ragion d'essere e svolga la propria attività in armonia con la legislazione vigente e con gli indirizzi più volte affermati dal Parlamento in tema di handiccapati.

Nè si può dimenticare che i cinque opifici — due a Firenze, uno a Napoli, uno a Roma e uno a Milano — danno lavoro a 346 persone, di cui 58 non vedenti. Il commissario dell'ente, con una memoria in data 24 luglio 1980, ha fatto presente che, sia pure in unità produttive di proprietà di privati, lavorano quasi esclusivamente per l'Ente, in fasi di lavoro complementari agli opifici in proprietà, altre 137 persone. Circa il dato relativo ai non vedenti (58) va riferito per completezza che esso è oltremodo variabile anche in tempi brevi, in quanto gli opifici dell'Ente funzionano da area di parcheggio per non vedenti in attesa di altra occupazione (come insegnanti, centralinisti, massaggiatori).

I dati offerti relativi ai cinque opifici hanno però evidenziato la necessità di una loro ristrutturazione, o per collocazione in stabili inadeguati (Firenze) o anche fatiscenti (Napoli) o per attrezzature superate, ponendo così il problema anche di un piano di ristrutturazione più preciso e documentato di quello presentato dal commissario dell'Ente con nota riassuntva in data 25 luglio 1980. Sotto questo profilo, in Commissione, è stato adombrato il problema che le difficoltà dell'Ente possano dipendere anche dalla scelta dei settori di produzione.

I molteplici problemi evidenziati — 1) assicurare l'occupazione ai non vedenti; 2) garantire l'occupazione in generale; 3) prevedere la ristrutturazione dell'Ente; 4) predisporre un piano di ristrutturazione degli opifici — non potevano essere esaminati in breve tempo ed in modo risolutivo dalla 1ª Commissione. Lo stesso Ministero dell'interno, che, sulla base degli indirizzi indicati dai commissari, ha consultato i rappresentanti dei Ministeri

interessati, non ha potuto presentare proposte concrete che hanno infatti bisogno di qualche tempo per una valutazione approfondita.

Allo scopo di evitare che nel frattempo l'Ente venga a trovarsi in una situazione di completa paralisi, si è ritenuto opportuno, a maggioranza, propone la concessione di un contributo straordinario di lire 2 miliardi e 337.507.000 per consentire il ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1978 (art. 1). Con l'articolo 2 si è altresì stabilito di mettere a disposizione dell'Ente un fondo di dotazione di lire 2.500 milioni, modificando però la destinazione originaria (le ordinarie esigenze di tesoreria), finalizzandolo invece al piano di ristrutturazione.

All'articolo si propone che l'Ente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenti al Ministro dell'interno il piano di ristrutturazione, che dovrà essere predisposto da una commissione — nominata dal Ministro dell'interno — costituita da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative e presieduta dal commissario dell'Ente.

Il Governo (art. 3) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presenterà al Parlamento una proposta che tenga conto della reale possibilità dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto in armonia coi nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.

Il disegno di legge che si propone all'approvazione non intende dare per risolti problemi che risolti non sono. Vuole invece impedire l'arresto immediato dell'attività dell'Ente con la conseguente perdita del posto di lavoro per circa 600 persone. Essendo stati posti, poi, all'Ente ed al Governo, termini precisi e brevi per la presentazione al Parlamento di un proramma di ristrutturazione ben definito, sono state gettate le basi per un ulteriore intervento legislativo, questa volta definitivo, che risolva in radice quei problemi che in tutti questi anni sono stati sempre risolti in via transitoria.

Sono queste le ragioni che portano a chiedere il voto favorevole del Senato.

VERNASCHI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(*Estensore* CAROLLO)

Roma, 9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.323.507.000 a ripianamento del disavanzo di amministrazione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Per le ordinarie esigenze di tesoreria dell'Ente di cui al precedente articolo, è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma sarà rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in dieci annualità, corrispondenti ciascuna a un decimo dell'intero ammontare ed iscritta nei relativi bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Per la ristrutturazione delle aziende dipendenti, è concesso un fondo di dotazione dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma sarà rimborsata al Tesoro dello Stato dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in due annualità, da iscriversi nei bilanci di previsione dell'Ente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente è tenuto a presentare al Ministero dell'interno il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 2.

Tale piano è predisposto da una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, presieduta dal commissario dell'Ente e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti e da due rappresentanti del Ministero dell'interno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà una proposta al Parlamento che tenga conto della reale possibilità dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di corrispondere ai fini di istituto anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

All'onere di lire 4.823.507.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti destinati a « Censimenti ISTAT generali » per lire 1.300.000.000, « Riforma dell'editoria » per lire 2.000.000.000 e « Riforma dell'assistenza » per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.